



Titolo

Corte federale d'appello - art. 101, comma 2, CGS – art 49 CGS - trasmissione del reclamo alla controparte – mancanza - inammissibilità – fattispecie

Descrizione

Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC definisce le modalità d'accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l'art. 44, comma 1, CGS, rubricato *“principi del processo sportivo”*, stabilisce che *“il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”*. Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell'ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all'art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all'esito del giudizio. In tale ottica, il quarto comma dell'art 49 CGS dispone che *“... copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità ...”* e, più specificatamente, il secondo comma dell'art. 101 CGS, relativo al procedimento dinanzi a questa Corte Federale, dispone che *“...il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale d'appello e trasmesso alla controparte ...”* (fattispecie riguardante la mancata trasmissione del reclamo ai candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale, a cui, ai sensi degli artt. 49 e 101 C.G.S il reclamo doveva essere comunicato perché sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell'utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 66/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 44 CGS; art. 101, comma 2, CGS – art 49 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 066 CFA del 12 gennaio 2021 (Avv. Destratis Giulio/Comitato Regionale Puglia)